

Art.19
Terza prova scritta

1. Per quanto concerne le modalità di attuazione della terza prova scritta trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche generali.
2. La terza prova scritta è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, della presente ordinanza.
3. Nella terza prova possono essere coinvolte, non più di cinque discipline come previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa.
4. La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, della disciplina non linguistica insegnata attraverso la metodologia CUL, così come descritte nel documento del consiglio di classe di cui all'articolo 6 della presente ordinanza.
5. Nell'accertamento delle conoscenze, abilità e competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, la Commissione terrà conto della modalità con cui tale insegnamento è stato attivato, secondo le risultanze del documento del consiglio di classe di cui all'articolo 6 della presente ordinanza.
6. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano relativamente al corso annuale per l'esame di Stato, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d), la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, abilità e competenze predispone la terza prova in correlazione al piano di studi del corso annuale nel rispetto dei principi indicati nel Protocollo d'Intesa citato in premessa. In particolare, la terza prova scritta è volta ad accertare le conoscenze, abilità e competenze: dell'area matematica, scientifica e tecnologica, dell'area tecnico professionale e la competenza linguistica in riferimento ad una lingua straniera per la provincia Autonoma di Trento, alla seconda lingua per la Provincia Autonoma di Bolzano. Nelle scuole delle località ladine della provincia Autonoma di Bolzano si accerta la competenza linguistica nella lingua paritaria che non è stata oggetto della prima prova scritta.
7. Nei licei linguistici e nei corsi del settore economico dell'istruzione tecnica nei quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di più lingue straniere e la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, la terza prova potrà prevedere il coinvolgimento di una o più lingue straniere diverse da quella oggetto della seconda prova scritta. In tale caso, la lingua o le lingue straniere interessate rientrano nel computo delle discipline da coinvolgere nella prova ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 429 del 2000.
8. Ai fini dello svolgimento della terza prova scritta è consentito l'uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla Nota MIUR 5641 del 30/3/2018. Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.
9. Negli altri indirizzi è possibile coinvolgere nella terza prova scritta, quale o quali discipline specifiche, la lingua straniera o una o più lingue straniere studiate dai singoli alunni nell'ultimo anno di corso. In tale caso si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 429 del 2000.
10. Nel caso in cui la commissione non coinvolga nella terza prova scritta la lingua o le lingue straniere quali discipline specifiche e proceda quindi al solo accertamento della conoscenza linguistica, limitatamente a una sola lingua straniera, si applica l'articolo 4 del

decreto ministeriale n. 429 del 2000. Il coinvolgimento della lingua delle lingue straniere è subordinato alla presenza del commissario della o delle lingue straniere coinvolte.